

CIRCOLARE INFORMATIVA 07/15

Milano, 22 gennaio 2015

OGGETTO: Nuova definizione di attività deteriorate

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Marcello MESSINA	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Luca BURRAFATO		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Bruno SBROCCO		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia, a seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea del relativo ITS EBA in tema di *forbearance* e *non performing exposures*, ha pubblicato, fra le altre cose, i seguenti aggiornamenti delle proprie circolari al fine di allineare la definizione di attività deteriorate con quanto previsto dall'ITS:

7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della Circolare 272 del 30 luglio 2008

(http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/CIRC272_integrale_7agg.pdf)

13° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

(http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c217/CIRC217_integrale_13agg.pdf)

20° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990

(http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c115/CIRC115_integrale_20agg.pdf)

56° aggiornamento – gennaio 2015 Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

(http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/56-aggto/Agg_154_56_UFFICIALE.pdf) della quale è inoltre fornita nota esplicativa (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/56-aggto/Nota_esplicativa_56_UFFICIALE.pdf)

oltre alle indicazioni in merito agli impatti sulla Centrale dei Rischi e sulla Rilevazione Analitica dei tassi di interesse

(http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Nuova_nozione_di_attivita_deteriorate.Impatti_sulla_Centrale_dei_Rischi.pdf)

Con l'occasione, si inoltra anche il resoconto della consultazione, contenente alcuni chiarimenti sui commenti ricevuti.



“DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ DETERIORATE”

Aggiornamenti delle Circolari n. 272 “Matrice dei Conti”, n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” e n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ABI (Associazione Bancaria Italiana) 2) ASSOFIN (Associazione Italiana del credito al consumo e immobiliare) 3) FEDERCASSE 4) ASSILEA (Associazione italiana Leasing) 5) ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE BANCHE POPOLARI 6) ASSIFACT (Associazione Italiana per il Factoring) 7) RISPONDENTE ANONIMO 		
Entrata in vigore della normativa	<p>Con riferimento alle modifiche alle definizioni di attività finanziarie deteriorate introdotte con le bozze di aggiornamento in argomento, è stato chiesto di rinviarne la decorrenza dal 30 settembre 2014 a “partire dalle segnalazioni di competenza del 2015”. Tale richiesta è stata motivata con: i) il ritardo nell'adozione da parte della Commissione Europea degli <i>Implementing Technical Standards</i> su <i>Non-Performing Exposures (NPE)</i> e</p>	SI	<p>La decorrenza delle modifiche normative è posticipata al 1° gennaio 2015, eccetto che per le nuove evidenze segnaletiche relative al “<i>Forborne Performing</i>” che sono state posticipate al 1° luglio 2015 (cfr. infra).</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p><i>Forbearance</i> (di seguito, ITS) pubblicati dall'EBA nell'ottobre 2013; ii) i tempi necessari per l'adeguamento delle procedure da parte degli intermediari bancari e finanziari, soprattutto per quelli non tenuti alla produzione delle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in ambito europeo (cd. FINREP). È stato anche osservato che il mantenimento di un unico binario (coincidenza tra <i>non-performing</i>, <i>impairment</i>, <i>default</i>) sarebbe stato opportuno prevederlo "a regime, ma dopo attenta valutazione circa gli impatti sulle banche italiane e dopo aver considerato gli orientamenti a livello internazionale..". Successivamente è stato, informalmente, precisato che tale osservazione poteva considerarsi superata.</p> <p>Relativamente alle nuove evidenze informative sulle esposizioni "<i>Forborne Performing</i>", per le quali era stata già proposta una decorrenza posticipata al 1° gennaio 2015, è stato osservato che, per gli intermediari non tenuti a produrre le segnalazioni FINREP, il reperimento delle informazioni pregresse rappresenta un'attività complessa e onerosa che richiede significative modifiche ai sistemi applicativi, gestionali e di monitoraggio delle informazioni sulla qualità del credito.</p>	SI	Al fine di concedere un maggiore lasso temporale agli intermediari per adeguare i sistemi applicativi, gestionali e di monitoraggio delle informazioni sulla qualità del credito, la decorrenza delle nuove evidenze informative sulle esposizioni " <i>Forborne Performing</i> " è posticipata al 1° luglio 2015.
Incagli oggettivi	<p>Ai fini dell'individuazione degli incagli oggettivi è stato osservato che l'applicazione della nuova soglia di rilevanza (20%) e dei connessi criteri di calcolo potrebbe avere effetti rilevanti sulla qualità del credito degli intermediari bancari e finanziari, in particolare di quelli specializzati/monoprodotto.</p> <p>Pertanto, è stato chiesto di mantenere la vigente soglia di rilevanza del 10% insieme con le relative modalità di</p>	CHIARIMENTO	<p>Al fine di avere un allineamento il più completo possibile con la definizione di <i>Non-Performing Exposures</i> contemplata dagli ITS, si precisa che la nozione di incagli (soggettivi e oggettivi) è abolita.</p> <p>In particolare, s'introduce la seguente nuova articolazione di attività deteriorate: sofferenze; inadempienze probabili ("<i>unlikely to pay</i>");</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	calcolo. Inoltre, sono stati chiesti diversi chiarimenti sulla nuova definizione di incagli oggettivi.		esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. <i>forbearance</i>): criteri di entrata	È stato chiesto di confermare che, per effetto della nuova definizione di esposizioni ristrutturate, viene meno la necessità della sussistenza di una “perdita” per classificare un’esposizione come “ <i>non performing</i> ” in concomitanza del riconoscimento al debitore di misure di <i>forbearance</i> .	CHIARIMENTO	Si precisa che fra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate rientrano quelle che soddisfano la definizione di “ <i>non-performing exposures with forbearance measures</i> ” di cui ai paragrafi 163 e seguenti degli ITS. In particolare, il paragrafo 164 evidenzia che la concessione può implicare una perdita per il creditore (“ <i>A concession may entail a loss for lender</i> ”). Inoltre, si osserva che ai sensi degli ITS (paragrafo 147) vanno considerate come <i>non-performing</i> , fra l’altro, le esposizioni classificate come <i>impaired</i> a fini di bilancio (nel caso degli intermediari italiani il riferimento è lo IAS 39).
	È stato chiesto di confermare che nel caso di concessioni riguardanti esposizioni scadute da oltre 90 giorni sotto la soglia di materialità del 5%, le esposizioni debbano essere considerate come esposizioni “ <i>Forborne Performing</i> ”.	CHIARIMENTO	Le concessioni riguardanti esposizioni scadute da oltre 90 giorni sotto la soglia di materialità del 5% vanno classificate come esposizioni “ <i>Forborne Performing</i> ”, sempreché risultino soddisfatti i criteri previsti dal paragrafo 163 degli ITS: difficoltà finanziaria del debitore; concessione erogata a fronte di tale difficoltà finanziaria. L’intermediario segnalante è anche sempre tenuto a valutare se ricorrono le condizioni per la classificazione dell’esposizione tra quelle deteriorate sulla base del criterio dell’“ <i>unlikely to pay</i> ” (cfr. paragrafo 145, lettera (b) degli ITS).

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>È stato chiesto di conoscere se la vigente normativa in materia di esposizioni ristrutturate sarà integralmente sostituita da quella sulle esposizioni <i>Forborne Non-Performing</i> di cui agli ITS e, quindi, se vada classificata come ristrutturata la sola esposizione oggetto di concessioni e non il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.</p>	CHIARIMENTO	<p>Si conferma che la vigente categoria dei ristrutturati (cui si applica un approccio per debitore) è sostituita da quella del <i>forbearance non performing</i> (cui si applica un approccio per transazione). Pertanto, va classificata come ristrutturata ("<i>Forborne Non-Performing</i>") la sola esposizione oggetto di concessioni e non il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore (cfr. anche infra Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. <i>forbearance</i>): approccio per transazione).</p>
	<p>Ai fini della rilevazione di un'esposizione fra quelle <i>forborne</i> è stato chiesto di chiarire quale è la data di riferimento per effettuare la valutazione della sussistenza o meno di una situazione di difficoltà finanziaria del cliente: a) la data di richiesta della concessione (<i>forbearance</i>); b) la data di conferma/concessione della <i>forbearance</i> da parte della banca; c) la data di decorrenza della misura di <i>forbearance</i>. È stato osservato che l'identificazione di tale data è importante per la classificazione di un'esposizione come <i>Forborne Non-Performing</i> oppure <i>Forborne Performing</i>, tenuto conto che si può riscontrare una dilatazione dei tempi di concessione con manifestazione nel frattempo di un possibile cambio di <i>status</i> del credito (es.: da <i>bonis</i> a <i>past-due</i>).</p>	NO	<p>Per la classificazione di un'esposizione come <i>Forborne Performing</i> il paragrafo 178 degli ITS richiama la data a partire dalla quale è stata contrattualmente riconosciuta una concessione da parte della banca ("<i>A forborne exposure may be considered as performing from the date when forbearance measures were extended if...</i>"). Pertanto, si ritiene che anche l'altra condizione necessaria per avere una situazione di <i>forbearance</i>, vale a dire la difficoltà finanziaria del debitore, debba essere valutata alla medesima data.</p>
	<p>Nel caso in cui le banche utilizzino sistemi di rating interni, è stato chiesto un parere relativamente al ricorso a tali sistemi per la valutazione della sussistenza o meno della condizione di difficoltà finanziaria dei debitori.</p>	NO	<p>Come precisato dall'EBA nelle risposte alla consultazione sulla bozza degli ITS, riportate in allegato agli ITS (cfr. pagina 45), non si può fare riferimento ai rating (interni e/o esterni)</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>È stato chiesto se sia possibile intervenire sugli ITS per modificare: 1) la presunzione relativa di difficoltà finanziaria del debitore in presenza di uno scaduto superiore a 30 giorni nei tre mesi precedenti la concessione della <i>forbearance</i> (ad esempio, aumentando il numero di giorni di scaduto e/o riducendo il periodo di osservazione); 2) la valutazione della difficoltà finanziaria della controparte a livello di gruppo economico. In alternativa, è stato suggerito di prevedere comunque un incremento del numero di giorni di scaduto o una riduzione del periodo di osservazione, discostandosi dalle previsioni degli ITS.</p>	CHIARIMENTO	<p>per verificare la sussistenza o meno della difficoltà finanziaria del debitore, così da differenziare nel caso di clienti <i>performing</i> tra <i>forbearance</i> e rinegoziazioni commerciali.</p> <p>Si rammenta, innanzitutto, la necessità di un'attiva partecipazione alle consultazioni pubbliche dell'EBA sui <i>draft</i> ITS al fine di poter incidere sul contenuto dei medesimi. Ciò premesso, si precisa che la finalità del presente aggiornamento è quella di allineare la determinazione delle attività deteriorate e di quelle oggetto di concessioni (<i>forborne</i>) a quanto previsto dagli ITS. Pertanto, non può essere accolta la richiesta di discostarsi da quest'ultimo. Si osserva, infine, che la presunzione di cui al punto 1) è relativa e può essere ribaltata dall'intermediario segnalante laddove abbia evidenze che dimostrino lo stato di non difficoltà finanziaria del debitore.</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire se le sospensioni di ammortamento imposte dalla legge a seguito di eventi di natura calamitosa (es. terremoti, alluvioni) ovvero in funzione dell'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa rientrano tra le attività in <i>bonis</i> (<i>non forborne performing</i>) nel caso in cui il debitore fosse in <i>bonis</i> al momento della sospensione e l'intermediario ritenga che lo stesso non si trovi in condizioni di difficoltà con riguardo al rispetto delle scadenze definite.</p>	CHIARIMENTO	<p>Si conferma che le esposizioni in esame non vanno segnalate fra le esposizioni <i>forborne</i>, laddove il cliente beneficiario della concessione non versi in una situazione di difficoltà finanziaria.</p>
	<p>È stato suggerito di definire alcuni criteri condivisi a livello di sistema bancario e finanziario per la classificazione delle</p>	CHIARIMENTO	<p>Si precisa che una delle condizioni per la classificazione di un'esposizione creditizia</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>esposizioni oggetto di concessioni (inclusi gli accordi collettivi) tra: le esposizioni in <i>bonis</i>, le esposizioni <i>Forborne Performing</i> e le esposizioni <i>Forborne Non-Performing</i>. Un possibile approccio proposto si baserebbe su elementi, quali: il numero di concessioni accordate, il numero di giorni di scaduto, il rating, ove presente, della controparte.</p> <p>Nell'ambito dei finanziamenti concessi contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, è stato chiesto di confermare che le sospensioni o riduzioni delle trattenute mensili operate dalle "Amministrazioni Terze Cedute" al fine di mantenere il vincolo del quinto dello stipendio/pensione non configurino ipotesi di "concessione" che contribuiscono a qualificare le esposizioni come <i>forbearance</i>, laddove non siano indicativi di situazioni di difficoltà finanziaria del debitore.</p> <p>Con riferimento alla clientela <i>retail</i> è stato osservato che ai fini dell'identificazione di concessioni multiple (posizioni oggetto di più concessioni) si dovrebbe considerare anche la dimensione temporale, soprattutto laddove le concessioni riguardino il rinvio di singole rate e non parti più ampie di un piano di ammortamento. In particolare, è stato proposto di prevedere che nella definizione di "concessione", in presenza di rinvii di singole rate, gli intermediari possano definire regole appropriate per considerare come singole concessioni più rinvii di singole rate, purché operati in un arco temporale limitato (idealmente da 6 a 12 mesi). Si ritiene, in particolare, che la previsione di un criterio di materialità rapportato all'entità</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>oggetto di concessioni fra quelle <i>forborne</i> è l'esistenza di una situazione di difficoltà finanziaria del debitore. Tale circostanza, come chiarito negli ITS EBA, richiede una valutazione discrezionale (<i>judgment</i>) da parte dei competenti organi aziendali. Pertanto, l'allineamento agli ITS non consente di prevedere nella normativa criteri meccanicistici. Relativamente all'utilizzo dei <i>rating</i> si veda la risposta fornita sopra.</p> <p>Tali sospensioni o riduzioni delle trattenute mensili da parte delle "Amministrazioni Terze Cedute" sono "concessioni". Tuttavia, qualora l'intermediario segnalante ritenga che la condizione della difficoltà finanziaria del debitore non sia soddisfatta, tali operazioni possono essere escluse dalla categoria delle esposizioni "<i>forborne</i>".</p> <p>Tale richiesta di chiarimento implica un'interpretazione degli ITS; pertanto, se ritenuto opportuno va sottoposta all'EBA con uno specifico quesito.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	della concessione, documentato dall'intermediario concedente, sia necessario per applicare un concetto di "concessione singola", invece che di "concessione multipla".		
Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. <i>forbearance</i>): approccio per transazione	È stato chiesto di confermare che, diversamente dalla vigente impostazione, la nuova nozione di esposizioni ristrutturate, essendo allineata a quella di esposizioni <i>Forborne Non-Performing</i> , sarà basata su un approccio per singola transazione, anziché per singolo debitore. Pertanto, nelle esposizioni ristrutturate andrebbe segnalata la sola esposizione oggetto di misure di <i>forbearance</i> .	CHIARIMENTO	Si conferma che la nuova nozione di esposizioni ristrutturate è allineata a quella di esposizioni <i>Forborne Non-Performing</i> e, quindi, è basata su un approccio per singola transazione. In particolare, le esposizioni ristrutturate (<i>Forborne Non-Performing</i>) rappresentano un dettaglio delle categorie di attività deteriorate sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
	La bozza di aggiornamento delle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate posta in consultazione prevede la sostituzione della vigente categoria di esposizioni ristrutturate (cui si applica un approccio per debitore) con quella di esposizioni <i>Forbearance Non-Performing</i> prevista dagli ITS (cui si applica un approccio per singola transazione). Pertanto, è stato chiesto di chiarire quali siano le modalità di classificazione delle altre esposizioni verso un medesimo debitore, nel caso in cui solo una transazione sia stata oggetto di concessioni e sia da classificare come <i>Forborne Non-Performing</i> .	CHIARIMENTO	Nelle disposizioni normative (ad esempio, nelle "Avvertenze generali" della Circolare n. 272 "Matrice dei conti") sono riportati esempi su come trattare i casi in cui un intermediario abbia più esposizioni verso un medesimo debitore deteriorato di cui solo un'esposizione sia stata oggetto di concessioni.
	È stato chiesto di valutare la possibilità di rappresentare i ristrutturati non come una categoria propria di attività deteriorate, bensì come un "di cui" delle altre categorie di esposizioni deteriorate (sofferenze, incagli scaduti/sconfinanti deteriorati), secondo quanto previsto	SI	Per assicurare un maggiore allineamento con quanto previsto dagli ITS, è stata modificata l'impostazione segnaletica contenuta nella bozza in consultazione. In particolare, le esposizioni oggetto di concessioni <i>non</i>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	dagli ITS.		<i>performing</i> non costituiscono più una categoria a sé stante di esposizioni deteriorate, ma un dettaglio (“di cui”) delle sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance”): trasferimenti verso altre categorie di rischio	È stato chiesto di chiarire se sia ancora valida la vigente disposizione che prevede il passaggio a incaglio/sofferenza delle posizioni classificate fra i ristrutturati, al verificarsi di ritardi superiori a 30 giorni.	CHIARIMENTO	Si precisa che i criteri di uscita dalla categoria delle esposizioni oggetto di concessione deteriorate (<i>Forborne Non-Performing</i>) sono quelli previsti dagli articoli 157 e 176 degli ITS. Resta comunque fermo l’obbligo di allocazione di tutte le esposizioni (inclusa quella oggetto di concessione) verso un debitore fra le sofferenze al ricorrere delle condizioni per la classificazione del debitore in tale categoria.
	È stato chiesto di chiarire se l’attributo <i>forborne</i> debba essere mantenuto nel caso di passaggio a sofferenza delle esposizioni verso un debitore, considerato che dal documento in consultazione sembrerebbe evincersi che “le sofferenze sono al di fuori del perimetro delle esposizioni <i>Forborne Non-Performing</i> ”.	CHIARIMENTO	La nuova definizione di attività finanziarie deteriorate prevede che le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (<i>Forborne Non-Performing</i>) rappresentino un dettaglio di sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Pertanto, l’attributo <i>forborne</i> va mantenuto anche in caso di passaggio a sofferenza delle esposizioni verso un debitore.
Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance”): tempi e modalità di uscita	È stato chiesto di confermare se i criteri di uscita dalla condizione di ristrutturato (<i>Forborne Non-Performing</i>) siano quelli vigenti oppure quelli previsti dagli ITS. In quest’ultimo caso, è stato chiesto se i nuovi criteri di uscita, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’EBA, siano i seguenti:	CHIARIMENTO	Si conferma che i nuovi criteri di uscita da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (<i>Forborne Non-Performing</i>) alle altre esposizioni <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>) sono quelli definiti agli articoli 157 e 176 degli ITS.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> • prima che una determinata esposizione possa uscire dalla categoria di ristrutturati (<i>forborne non-performing</i>) ed essere ricondotta tra le esposizioni <i>Forborne Performing</i> deve trascorrere un periodo di almeno un anno (c.d. <i>cure period</i>) e devono essere rispettate le ulteriori condizioni previste dall'art. 157 degli ITS; • segue un ulteriore periodo di osservazione (c.d. <i>probation period</i>) della durata di almeno due anni per uscire dalle esposizioni <i>Forborne Performing</i> ed essere ricondotta tra le altre esposizioni <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>); a tal fine occorre anche che siano rispettate le ulteriori condizioni previste all'art. 176 degli ITS. <p>Alla luce anche di quanto precisato dall'EBA con la QA n. 736, è stato chiesto di confermare che qualora durante il <i>probation period</i> con riferimento a un'esposizione <i>forborne</i> si verifici una nuova concessione (<i>forbearance</i>) o uno scaduto da oltre 30 giorni (cfr. art. 179 degli ITS), scatta un "automatismo" nella classificazione di tale esposizione come deteriorata solo se proveniente da una condizione di "<i>Forborne Non-Performing</i>".</p> <p>Al contrario, tale automatismo non scatterebbe se l'esposizione al momento della concessione fosse stata classificata come "<i>Forborne Performing</i>". È stato altresì chiesto se in quest'ultima situazione, qualora l'intermediario ritenga che ricorrano le condizioni per classificare l'esposizione come "<i>Forborne Non-Performing</i>" il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore debba essere ricondotto fra gli incagli o le sofferenze.</p>	CHIARIMENTO	<p>Come chiarito nella QA n. 736 pubblicata sul sito dell'EBA, nel caso in cui nel c.d. <i>probation period</i> si verifichi una nuova concessione (<i>forbearance</i>) o uno scaduto da oltre 30 giorni (cfr. art. 179 degli ITS), l'esposizione va automaticamente classificata come deteriorata solo se proveniente da una condizione di <i>Forborne Non-Performing</i>. In tal caso, il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore va classificato, a seconda delle condizioni, fra le inadempienze probabili o fra le sofferenze, con evidenza dell'esposizione oggetto di concessione fra quelle <i>Forborne Non-Performing</i>.</p> <p>Se, invece, si verifica uno scaduto da oltre 30 giorni o una nuova concessione (<i>forbearance</i>) con riferimento a un'esposizione classificata come "<i>Forborne Performing</i>" al momento della concessione, si conferma che è rimessa alla autonoma valutazione dei responsabili aziendali la sussistenza di una situazione di</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Con riferimento a un'esposizione <i>Forborne Performing</i> uscita dal <i>probation period</i> e ricondotta fra le altre esposizioni <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>), nel caso tale esposizione diventi successivamente deteriorata (<i>non-performing</i>) è stato chiesto di chiarire se debba essere trattata alla stessa stregua delle esposizioni classificate come <i>Forborne Non-Performing</i> al momento della concessione.</p> <p>È stato chiesto, inoltre, se in caso di un successivo ritorno allo stato di <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>) si avrebbe un immediato declassamento a <i>non performing</i> in caso di ritardo da oltre 30 giorni nei pagamenti o di applicazione di nuove misure di <i>forbearance</i>.</p>	CHIARIMENTO	<p>deterioramento del debitore, salvo ovviamente che non ricorrano le condizioni oggettive per la classificazione come esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata.</p> <p>Se un'esposizione <i>Forborne Performing</i>, nel rispetto delle condizioni previste dagli ITS (cfr. art. 176), esce dal <i>probation period</i> ed è ricondotta fra le altre esposizioni <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>) e successivamente è considerata dall'intermediario come deteriorata, la stessa va classificata, a seconda dei casi, fra le sofferenze, le inadempienze probabili o le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ma non anche fra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate (<i>non-Forborne Performing</i>).</p> <p>Se un'esposizione <i>Forborne Performing</i>, nel rispetto delle condizioni previste dagli ITS (cfr. art. 176), esce dal <i>probation period</i> ed è ricondotta fra le altre esposizioni <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>) e successivamente presenti ritardi nei pagamenti da oltre 30 giorni oppure sia stata oggetto di nuove concessioni (<i>forbearance</i>), la sua classificazione, rispettivamente, fra le attività <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>) oppure <i>Forborne Performing</i>, invece che fra quelle deteriorate è rimessa alla autonoma valutazione dei responsabili aziendali (salvo ovviamente che non ricorrano le condizioni oggettive per la classificazione come esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata).</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Nel caso in cui un intermediario adotti l'approccio per singolo debitore ai fini della determinazione delle esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate, è stato chiesto di chiarire se un'esposizione <i>forborne</i> già uscita dal relativo <i>probation period</i> - e, quindi, classificata fra le altre esposizioni <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>) - debba essere ricondotta anche fra quelle <i>Forborne Non-Performing</i> al ricorrere delle condizioni per la classificazione come esposizione scaduta/sconfinante deteriorata.</p> <p>Inoltre, è stato chiesto di chiarire se ai fini della classificazione come <i>Forborne Non-Performing</i>, risultano rilevanti, durante il <i>probation period</i>, i ritardi di pagamento da oltre 30 giorni o l'applicazione di nuove misure di <i>forbearance</i>.</p> <p>È stato chiesto di definire in modo preciso quali siano le condizioni di uscita dalla categoria <i>forborne</i> che sono indicate solo genericamente negli ITS (ad esempio, il riferimento al pagamento durante il <i>probation period</i> di un ammontare "<i>more than insignificant</i>"). In proposito è stato osservato che l'applicazione di un periodo di osservazione (<i>probation period</i>) di 24 mesi per tutti i rapporti <i>Forborne Performing</i> appare eccessivo. Tale soglia inoltre non coglierebbe in alcun modo le differenze che possono sussistere in termini di durata/tipologia della concessione; per i crediti <i>retail</i> andrebbero previsti criteri di uscita differenziati in funzione del numero di ritardi di pagamento registrati.</p> <p>È stato chiesto di confermare se tra i ristrutturati (<i>Forborne Non-Performing</i>) debbano continuare a essere segnalate le esposizioni che al momento della concessione erano già classificate come deteriorate.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>NO</p> <p>SI</p>	<p>Con riferimento al primo quesito si rinvia a quanto riportato nella precedente risposta (prima parte). Relativamente al secondo quesito si rinvia a quanto riportato nella risposta in cui si cita la QA n. 736 pubblicata sul sito dell'EBA.</p> <p>Si precisa che la finalità dell'aggiornamento è quella di allineare la determinazione delle attività finanziarie deteriorate e di quelle oggetto di concessioni (<i>forborne</i>) a quanto previsto dagli ITS. Poiché l'interpretazione su come applicare le disposizioni contenute negli ITS spetta all'EBA e non può essere operata in autonomia dalle singole Autorità di vigilanza nazionali, la richiesta non può essere accolta.</p> <p>Si conferma che fra le esposizioni deteriorate vanno segnalate anche le esposizioni che al momento della concessione erano già classificate come deteriorate, con evidenza fra quelle oggetto di concessione deteriorate</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Con riferimento alle condizioni previste per l'uscita delle esposizioni <i>Forborne Non-Performing</i> dal periodo di cura (<i>cure period</i>) di cui all'art. 157 degli ITS, è stato osservato che c'è anche l'assenza di alcun ritardo di pagamento (<i>"any past due amount"</i>). Questa previsione "appare decisamente peggiorativa" rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa per l'uscita dalle esposizioni ristrutturate. Pertanto, ai fini del passaggio dalla nuova categoria di esposizioni ristrutturate (<i>Forborne Non-Performing</i>) a quella delle esposizioni <i>Forborne Performing</i> è stato proposto "di interpretare il concetto di <i>"any past due amount"</i> come inteso nell'accezione corrente di esposizione scaduta e, quindi, considerando l'applicazione delle soglie di materialità e/o di compensazione con margini disponibili su linee di credito".</p> <p>È stato chiesto di inserire nelle Circolari in esame i riferimenti agli articoli degli ITS da applicare.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>IN PARTE</p>	<p>(<i>Forborne Non- Performing</i>).</p> <p>Relativamente a quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento ai criteri di uscita dalle esposizioni ristrutturate si chiarisce che il requisito della "mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non)" sottintende l'assenza di qualunque ritardo di pagamento. Pertanto, la previsione di cui all'art. 157, lettera c) degli ITS è in continuità e non è peggiorativa rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa.</p> <p>Nelle Circolari, laddove ritenuto necessario, sono inseriti i riferimenti agli articoli degli ITS.</p>
Definizione di attività deteriorate: riflessi su nota integrativa di bilancio	<p>Relativamente all'informativa in calce alla tabella A.1.2 "Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)" della nota integrativa, Parte E, relativa al dettaglio delle esposizioni "<i>in bonis</i>" oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca, è stato chiesto di confermare se si intenda richiedere una <i>disclosure</i> delle esposizioni rispondenti alle definizioni EBA di "<i>Forborne Performing</i>" – esposizioni <i>in bonis</i> oggetto di concessioni" e non di una diversa classe.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si precisa che l'informativa sul dettaglio delle esposizioni "<i>in bonis</i>" oggetto di rinegoziazioni sia se concesse nell'ambito di Accordi collettivi (es. Accordo Quadro ABI-MEF) sia se concesse dalla singola banca ha come oggetto le esposizioni che soddisfano la definizione EBA di "<i>Forborne Performing</i>". Pertanto, ricadono nell'anzidetta fattispecie le esposizioni "<i>in bonis</i>" per le quali si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a) difficoltà finanziaria del debitore; b) rilascio di una concessione. Coerentemente, come</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>È stato chiesto di consentire, relativamente alle banche che non sono tenute a produrre la segnalazione FINREP e solo ai fini del bilancio al 31 dicembre 2014, la ricostruzione dell'informativa in argomento facendo riferimento alle sole posizioni oggetto di rinegoziazione sulla base di accordi collettivi e agli stati di classificazione (<i>bonis</i>/deteriorato) alla data di riferimento dell'analisi.</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla rappresentazione delle attività finanziarie deteriorate appartenenti al portafoglio di negoziazione e agli strumenti derivati deteriorati, tenuto conto che la nuova definizione di attività finanziarie deteriorate allineata agli ITS esclude gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i derivati.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>criteri di uscita da tale categoria di esposizioni si applicano quelli previsti dagli ITS per le esposizioni "<i>Forborne Performing</i>".</p> <p>Nei bilanci individuali degli intermediari bancari l'informativa di nota integrativa sul dettaglio delle esposizioni "<i>in bonis</i>" oggetto di rinegoziazioni concesse dal singolo intermediario andrà obbligatoriamente fornita a partire dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.</p> <p>Le tabelle della nota integrativa del bilancio che fanno riferimento alle "attività finanziarie deteriorate" saranno opportunamente modificate solo dopo che sarà in vigore la nuova nozione di attività finanziarie deteriorate allineata alla definizione di <i>Non-performing exposures</i> e <i>Forbearance</i> prevista dagli ITS. Pertanto, ai fini del bilancio al 31.12.2014 la nozione di attività finanziarie deteriorate non risulta modificata.</p>
Esposizioni scadute deteriorate	<p>È stato chiesto di valutare, anche nelle sedi internazionali, l'integrazione della soglia di materialità con una soglia minima di quota scaduta per la determinazione del <i>past due</i>, "allo scopo di evitare che l'individuazione di un <i>past due</i> irrilevante su una singola entity determini una propagazione a livello di gruppo della classificazione a non-performing secondo il meccanismo dell'art. 178 CRR". In alternativa, è stato chiesto se il calcolo dei <i>past due</i> a livello di gruppo bancario (compensando quindi eventualmente margini ed esposizioni rivenienti da diverse</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Il funzionamento della soglia di materialità sarà definito da specifici RTS dell'EBA sulla nozione di <i>default</i> prudenziale, al momento oggetto di consultazione pubblica.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<i>legal entity</i>) possa essere utilizzato anche a livello individuale.		
Impatti su Centrale rischi	È stato chiesto di confermare che la classificazione tra le attività “oggetto di concessione in bonis” (<i>Forborne Performing exposures</i>) non rappresenti un attributo visibile in Centrale dei Rischi e che come tale non rappresenti un’informazione da trasmettere obbligatoriamente alla clientela.	CHIARIMENTO	Insieme con le Circolari in argomento sono forniti anche i necessari chiarimenti in materia di Centrale dei Rischi.
Impatti su banche IRB	È stato chiesto di chiarire come le banche validate IRB debbano tener conto dell’ampliamento del perimetro “deteriorato” nei loro modelli interni.	CHIARIMENTO	Si precisa che eventuali dubbi circa gli impatti sui modelli IRB vanno chiariti nell’ambito dell’interazione che si ha con l’Autorità di vigilanza in materia di modelli interni.
Insolvenza civile	Con riferimento alla disciplina sulla c.d. “insolvenza civile” per i soggetti non fallibili (D.L. 22 dicembre 2011 n.212 convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 10 e, successivamente, con la Legge 27 gennaio 2012 n.3), è stato chiesto di chiarire il trattamento delle diverse procedure di sovra-indebitamento ai fini della classificazione della qualità del credito, tenuto conto che il concetto di sovra-indebitamento è molto più ampio di quello di insolvenza richiamato nella categoria delle sofferenze.	CHIARIMENTO	La questione è oggetto di specifico quesito alla Banca d’Italia. Pertanto, si fa riserva di successive comunicazioni.
Crediti verso la Pubblica Amministrazione	“L’art. 37 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) prevede che i soggetti creditori delle Pubbliche Amministrazioni possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito	CHIARIMENTO	La ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti rappresenta, di per sé, una “concessione”. Tuttavia, ai fini di della classificazione nell’ambito dei “ <i>forborne</i> ”,

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario e che, avvenuta la cessione del credito la pubblica amministrazione debitrice può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di cinque anni.” È stato chiesto di conoscere quale sia il trattamento di tale fattispecie ai fini della classificazione per “qualità del credito”.		l’intermediario deve valutare se sussiste anche la condizione della “difficoltà finanziaria” del debitore. Se tale condizione non è soddisfatta, l’esposizione continuerà a essere segnalata nell’ambito degli altri crediti <i>performing</i> (o <i>in bonis</i>).
Chiarimenti su specifiche voci segnaletiche	È stato chiesto di confermare se sia corretto che nelle voci 40700, 40701, 40702, 40709, 40734, 40746 le esposizioni oggetto di più di una concessione e le concessioni scadute da oltre 30 giorni siano inserite fra le “Altre esposizioni” oppure fra gli “Altri finanziamenti” (non deteriorati), invece che fra le attività finanziarie deteriorate (ristrutturati).	CHIARIMENTO	Tali evidenze informative sono coerenti con quanto previsto dalla QA 736 pubblicata sul sito dell’EBA (cfr. risposta fornita sopra al quesito su tale QA).
	Nell’ambito della voce 40703 “Esposizioni creditizie ristrutturate”, è stato proposto di modificare la struttura della provenienza dalle “altre esposizioni” nel seguente modo: PROVENIENTI DA: ALTRE ESPOSIZIONI: XX OGGETTO DI PIU’ CONCESSIONI (SCADUTE E NON) XX OGGETTO DI UNA CONCESSIONE SCADUTA DA PIU’ DI 30 GIORNI XX ALTRE	CHIARIMENTO	La voce 40703 è stata abrogata.
	Nell’ambito della voce 40752 “Esposizioni creditizie scadute non deteriorate”, è stato osservato che i crediti oggetto di concessioni che presentano uno scaduto maggiore di 30 giorni andrebbero rilevati fra i crediti	CHIARIMENTO	Tali evidenze informative sono coerenti con quanto previsto dalla QA 736 pubblicata sul sito dell’EBA (cfr. risposta fornita sopra al quesito su tale QA).

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>“<i>Forborne Non-Performing</i>” (ristrutturati). Pertanto, è stato proposto di chiarire che le nuove sottovoci relative alle esposizioni oggetto di concessioni ricomprendono solo le esposizioni della specie scadute da 1 fino a 30 giorni.</p> <p>È stato chiesto di riconsiderare l’opportunità di introdurre le seguenti nuove voci: 407XX “Variazioni delle esposizioni oggetto di concessioni <i>performing</i> verso clientela”, 407XX “Variazioni delle esposizioni oggetto di concessioni <i>performing</i> verso banche”, 407XX “Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni oggetto di concessioni <i>performing</i> verso clientela”, 407XX “Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni oggetto di concessioni <i>performing</i> verso banche”. Inoltre, è stato osservato che in queste voci viene riportato un esempio di gestione dei trasferimenti fra categorie che fa riferimento alla voce 40718 relativa alle esposizioni ristrutturate, incoerente con la categoria in questione delle “esposizioni oggetto di concessioni <i>performing</i>”.</p> <p>Con riferimento alle voci 40720, 40721, 40722, 40723, 40724, 40725, 40726, 40727 “Variazioni delle rettifiche di valore complessive...”, è stato osservato che nelle sottovoci relative ai “trasferimenti da” è stata aggiunta la sottovoce relativa alle “esposizioni oggetto di concessione <i>performing</i>”. Questa impostazione non sembra coerente con quella della relativa tavola di Nota integrativa dove i trasferimenti di fondi rettificativi avvengono nell’ambito della categoria delle attività deteriorate. Essa non sembra nemmeno coerente con l’impostazione delle voci in matrice relative alle movimentazioni dei crediti lordi dove le “esposizioni oggetto di concessioni <i>performing</i>” sono ricomprese negli ingressi da esposizioni <i>in bonis</i> piuttosto che nei trasferimenti da altre categorie deteriorate.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p>	<p>Le evidenze segnaletiche in esame sono state confermate, considerato anche quanto previsto dalla QA 736 pubblicata sul sito dell'EBA.</p> <p>Le evidenze segnaletiche in esame sono state opportunamente modificate.</p>

[illegible]